



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Relazione tecnico-illustrativa sullo schema di *“Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*.

Lo schema di *“Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”* è stato predisposto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), e dell'articolo 1 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Il suddetto articolo 1, comma 956, prevede che *“con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”*.

Lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è previsto dall'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione d'esame.

Gli sviluppi della situazione epidemiologica hanno imposto, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, un generale ampio ricorso alla didattica a distanza e hanno comportato una forte differenziazione tra i territori a livello di misure adottate, con innegabili riflessi sul percorso formativo degli studenti del corrente anno scolastico 2021/2022. La ripresa in presenza delle attività didattiche dal corrente anno scolastico ha costituito un segnale di graduale ritorno alla normalità, che viene recepito anche nella presente proposta di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, coerentemente con quanto previsto per la sessione ordinaria.

Il presente schema di provvedimento, difatti, individua le date di svolgimento della prima e della seconda prova scritta e dei colloqui per i candidati che, come anzi riportato, per gravi e documentati motivi non hanno potuto sostenere o concludere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei tempi previsti per la sessione ordinaria, secondo le medesime modalità di svolgimento previste per la sessione ordinaria dall'O.M. 14 marzo 2022, n. 65, recante *“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*.

Anche per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni d'esame si mantengono le medesime previsioni di cui all'O.M. del 14 marzo 2022, n. 66 riguardante *“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*.

Lo schema di provvedimento è stato oggetto di informativa sindacale preventiva ed è stato trasmesso al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) per il prescritto parere, espresso nella seduta plenaria n. 89 dell'11 luglio 2022.





Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Il predetto organo collegiale ha formulato alcune osservazioni di carattere generale e sul dispositivo.

Con riferimento alle osservazioni di carattere generale, l'organo collegiale nazionale esprime l'auspicio che *anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi*.

In merito al dispositivo, il CSPI suggerisce di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell'a.s. 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all'avvio dell'anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

La predetta richiesta non è stata accolta, in quanto l'anticipo risulterebbe inopportuno poiché contrarrebbe i tempi necessari alle operazioni per la richiesta, l'invio e lo scarico del plico telematico della prima prova scritta, e il posticipo potrebbe creare situazioni di conflitto con i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Il CSPI chiede di precisare che la data di svolgimento del colloquio prevista dall'art. 2, comma 3, dello schema di ordinanza sottoposta a parere è riferita alla sola ipotesi in cui la commissione d'esame non debba esaminare candidati che devono sostenere anche le prove scritte.

Il testo dell'art. 2, comma 3, in accoglimento dell'osservazione, è stato ridefinito chiarendo che la data di svolgimento della prova orale per i candidati che non devono sostenere solo tale prova è riferita ai casi in cui non siano presenti contestualmente altri candidati che devono sostenere anche le prove scritte.

Si dettano di seguito, i contenuti degli articoli dello schema di provvedimento.

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

Nel primo articolo vengono riportate le finalità del provvedimento e la nomenclatura delle definizioni utilizzate nello stesso.

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022)

L'articolo stabilisce, al comma 1, il diario dello svolgimento della prima prova scritta (14 settembre 2022), della seconda prova scritta (15 settembre 2022) e dei colloqui (dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti) della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022.





Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Al comma 2, viene specificato che, per i candidati che non debbono svolgere la prima prova scritta, lo svolgimento della seconda prova scritta si svolgerà il giorno 15 settembre 2022.

Il comma 3 prevede che, laddove non siano presenti candidati che devono svolgere alcuna prova scritta, i colloqui avranno inizio il giorno 14 settembre 2022.

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

Viene specificata la tipologia di candidati ammessi alla sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022 di cui all'art. 26 dell'O.M. 65/2022, ovvero coloro che, in casi eccezionali e debitamente documentati, non abbiano potuto sostenere le prove scritte o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione nella sessione ordinaria e suppletiva.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce la data di insediamento delle commissioni d'esame (12 settembre 2022) nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria.

Il comma 2 fornisce indicazioni per la eventuale sostituzione di membri assenti in analogia con quanto previsto per la sessione ordinaria.

Il comma 3 fornisce indicazioni circa i compensi spettanti ai componenti delle commissioni d'esame.

Al riguardo si rappresenta che gli emolumenti da corrispondere sono stabiliti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007 e consistono in una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

Il fabbisogno grava, come in occasione della sessione ordinaria, sul capitolo 2549, piano gestionale 7, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'e.f. 2022.

Articolo 5

(Effettuazione del colloquio in videoconferenza)

Viene stabilita, limitatamente allo svolgimento del colloquio ed in analogia con quanto previsto per la sessione ordinaria, la possibilità di effettuazione dello stesso in videoconferenza in presenza di particolari e documentate situazioni dei candidati.





Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Articolo 6

(Disposizioni finali)

Il comma 1 rimanda all' ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65 recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*”, per quanto non espressamente previsto.

